



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

A tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 22 febbraio 1995
Rif. P/CR.b/604

CIRCOLARE N. 16

OGGETTO: Parere n° 154/94 del Consiglio di Stato relativo a competenze professionali dei geologi e degli ingegneri. Azioni giudiziarie per la tutela delle competenze dei geologi.

E' ben noto che il Consiglio di Stato in Adunanza Generale ed in sede consultiva, nel 1994 ha modificato il precedente parere del 1992, reso dalla II Sezione, sul punto delle competenze a redigere la relazione geologica e quella geotecnica tra geologi e ingegneri. Questi ultimi mostrano di aver male inteso il significato dell'ultimo parere, ritenendo che il problema sia stato definito una volta per tutte con l'attribuzione della competenza esclusiva a redigere la relazione geologica ai geologi e quella geotecnica, se sempre esclusiva, agli ingegneri.

Dopo un approfondito esame, anche con l'ausilio di giuristi, questo C.N. non è dello stesso avviso e, sommariamente, ritiene:

1) Ormai non vi è alcun dubbio che la relazione geologica appartenga alla esclusiva competenza del geologo. Nè è il caso di soffermarsi oltre sul punto perchè le affermazioni di entrambi gli organi consultivi sono categoriche e non si prestano ad interpretazioni diverse.

La competenza a redigere la relazione geotecnica, invece, non può considerarsi esclusiva dell'ingegnere. Vero è che il Consiglio di Stato condivide l'idea che la relazione geotecnica abbia un "carattere unitario e organico", ma ciò solo per il coordinamento e la responsabilità complessiva del progettista. Infatti il Collegio prendere le distanze dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in Assemblea Generale e precisa molto chiaramente "che tutte le considerazioni svolte dal Consiglio Superiore in merito alla competenza esclusiva dell'ingegnere progettista in ordine alla relazione geotecnica riguardano essenzialmente l'aspetto giuridico-formale della sottoscrizione e dell'inerente assunzione di responsabilità, piuttosto che la competenza a svolgere determinati accertamenti tecnici". L'alto organo consultivo dello Stato prosegue affermando "che nella formazione della relazione geotecnica l'ingegnere progettista debba servirsi dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle

elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire sulla base dei dati forniti dal progettista stesso.

A questo punto si può affermare che il Consiglio di Stato ritiene che la competenza in materia geotecnica appartenga più al geologo che all'ingegnere tanto che quest'ultimo deve chiamarlo e servirsi del suo apporto professionale nei casi più complessi.

Il "profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista decide se chiedere o meno l'apporto del geologo", se non si vogliono contraddire le precedenti affermazioni dello stesso organo consultivo, deve intendersi riferito soltanto al giudizio sulla complessità e sulla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere. **Inoltre deve essere chiaro fin da subito che discrezionalità non vuol dire arbitrio o scelta ad libitum.** Pertanto, ogni qualvolta un ingegnere riceva un incarico della complessità di cui sopra si è detto e non si serva dell'apporto professionale del geologo, deve essere perseguito in via giudiziale. Il C.N. è fermamente intenzionato a farlo per ristabilire anche per quella via le giuste competenze dei geologi in materia geotecnica. Per questa ragione invita gli Ordini Regionali a segnalare tutti quei casi che si prestassero all'impugnazione.

2) Dopo quanto detto sinora, appare evidente che quando si è in presenza di una committenza per indagine geotecnica e relativa relazione, da svolgere a scopo conoscitivo, prima ancora che vi sia un incarico di progettazione ad un ingegnere, il geologo professionista è nel pieno delle sue competenze.

E' opportuno che gli Ordini Regionali assumano iniziative per portare a conoscenza degli enti locali le considerazioni che sono state esposte.

IL PRESIDENTE
Geol. Pietro De Paola

